

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 907/ASURDG DEL 16/12/2013**

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AREA VASTA 2 E L'ASSOCIAZIONE "I.O.M. JESI-VALLESINA" PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA AI PAZIENTI ONCOLOGICI - ANNO 2013.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione Area economico-finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

- D E T E R M I N A -

- 1) accogliere, per le motivazioni spiegate in premessa che, condivise, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, la richiesta pervenuta all'Azienda Sanitaria Unica Regionale- Area Vasta 2 da parte dello "I.O.M. Jesi e Vallesina", in entrata al protocollo 120356 del 12/10/2012 e, per l'effetto, accogliere la richiesta di convenzione per l'anno 2013 relativa all'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica Integrata (A.D.I.), specialistica per pazienti oncologici residenti nel territorio Jesino e della Vallesina e comunque afferenti all'Area Vasta 2, alle condizioni contenute nello schema di convenzione allegato al presente atto;
- 2) approvare lo schema di convenzione allegato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutte le condizioni ivi contenute;
- 3) dare atto che la convenzione sottoscritta in data 07/04/2009 tra l'Associazione non profit "Istituto Oncologico Marchigiano- Jesi e Vallesina" e l'allora Zona Territoriale n. 5 di Jesi, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti, cessa conseguentemente di avere efficacia tra le parti dal momento di sottoscrizione del nuovo accordo convenzionale in quanto da intendersi sostituita, ad ogni legale effetto, dalla stipulanda convenzione;
- 4) dare atto che il costo di Euro 20.000,00, quale contributo massimo riconoscibile all'Associazione IOM per l'anno 2013, nascente dalla stipula del presente accordo va imputato al conto n. 0505050105 del bilancio aziendale – sezionale AV2 del 2013;
- 5) dare atto che la presente determina è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 421/1991 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

6) trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. – AREA VASTA n. 2 - Direzione Amministrativa Territoriale

Normativa di riferimento

- Legge Regione Marche n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
- L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- Decreto Ministeriale 28/09/1999 e Accordo 19/04/2001 della Conferenza Unificata tra Ministero della Salute, Regioni, Province e Comuni, pubblicato in GU n. 110 del 14/05/2001;
- DGRM n. 606/2001 “Linee Guida Regionali per le cure domiciliari”;
- Decreto Ministeriale n. 43 del 22/02/2007 pubblicato in GU n. 81 del 06/04/2007 in attuazione dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 30/12/2004 che regola l’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo;
- DGRM n. 751 del 02/07/2007 “Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in attuazione dell’accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni n. 2272/2005”;
- Piano Sanitario Regionale 2007-2009;
- Piano Sanitario Regionale 2010-2012;
- DGRM n.274 del 09/02/2010 “Rete oncologica regionale marchigiana (R.O.RE.M.): obiettivi e linee di indirizzo per la realizzazione della rete oncologica”.
- Determina del Direttore di AV2 n. 573 del 26/03/2012 ad oggetto “atto ricognitorio e istituzione del servizio di assistenza domiciliare oncologica e cure palliative in sinergia con l’associazione “IOM JESI E VALLESINA”.

PREMESSO che:

- l’art. 2 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art. 1, comma 4 stabilisce che: “Gli Enti Locali, le Regioni

e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato....”;

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante ad oggetto: “Legge quadro sul volontariato”, all’art. 1 sancisce che “La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante ad oggetto: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii., all’art. 14, comma 7 afferma che “E’ favorita la presenza e l’attività....degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le USL e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi....accordi o protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione.....”;
- la Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48, recante ad oggetto: “Disciplina del volontariato”, all’art. 1, comma 1 afferma che “La Regione riconosce, sulla base del principio della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale”, stabilendo altresì, al comma 2 del medesimo articolo, tra le finalità predette quelle afferenti alla tutela del diritto alla salute;
- la Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii., recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” all’art. 1 afferma che “Il Servizio Sanitario Regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità, universalità....persegue con la partecipazionedelle formazioni sociali impegnate nel campo dell’assistenza....l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario...”e all’art. 24, comma 2 stabilisce altresì che: “Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela del diritto alla salute, l’ASUR e le Aziende Ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all’interno delle strutture di loro pertinenza delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini”;
- l’Atto aziendale – Determina n. 89/DG del 10/03/2005 e DGRM n. 330 del 02/03/2005, a pag. 34 e ss. del relativo volumetto dichiara: “l’ASUR sviluppa le relazioni con le formazioni sociali che afferiscono al terzo settore secondo due direttrici distinte ma integrate nel perseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario: una modalità unitaria, che prende in considerazione il terzo settore nella sua globalità rispetto alle questioni più generali connesse con la salute dei destinatari dei servizi sanitari; un’altra articolata, che distingue la diverse componenti (Cooperazione sociale, Organismi di volontariato, Associazioni di promozione sociale...) in relazione ai diversi ruoli e funzioni del Sistema Sanitario Regionale e i diversi settori d’intervento nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari”;

CONSIDERATO, in materia di assistenza domiciliare oncologica, quanto segue:

- Il DPCM del 14 febbraio 2001, all’art. 3, comma 3 inserisce le prestazioni rivolte alla patologia terminale nelle “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”;
- Al fine di creare una rete socio-sanitaria integrata, adeguata ad offrire un approccio completo alle

esigenze della persona malata, il documento curato dal Comitato Ministero della Salute per le cure palliative “Il modello organizzativo per la realizzazione delle cure palliative” – Documento finale del 01/04/2003, sottolinea che dovrà essere particolarmente stimolata e favorita l’integrazione nella rete delle numerose organizzazioni Non Profit, in particolare di quelle di volontariato, attive da anni nel settore delle cure palliative, dell’assistenza domiciliare e negli hospice, nel rispetto di standard di autorizzazione/accreditamento tecnologici, strutturali ed organizzativi precedentemente definiti a livello nazionale e regionale”;

- Il Piano Sanitario Regionale 2007/2009 ribadisce “la logica“ dell’ospedale esteso” fino al domicilio del paziente” e prevede di “strutturare la rete delle cure palliative e organizzazione dell’assistenza domiciliare attualmente disomogenea” attraverso un “luogo per la programmazione e lo sviluppo del piano sanitario oncologico, dove creare un rapporto costante con l’intero mondo professionale e con il volontariato organizzato del settore, per favorire l’empowerment del nostro tessuto sociale”;

Alla luce del quadro normativo precitato e allo scopo di garantire a tutta la popolazione regionale che necessiti di cure domiciliari oncologiche, gli stessi adeguati livelli di assistenza, con costi analoghi, la Giunta Regione Marche ha adottato, con DGR n. 1081 del 30/07/2008, recante ad oggetto: “Modifica e approvazione dello schema di convenzione tra ASUR – Zone Territoriali ed organizzazioni del terzo settore – Associazioni di volontariato in campo domiciliare oncologico”, un apposito schema di convenzione da valersi nei rapporti tra ASUR – Zone Territoriali ed organizzazioni del terzo settore – Associazioni di volontariato in campo domiciliare oncologico.

In data 19/10/2012 il Direttore AV2 ha adottato la determina n.1944 ad oggetto: “Servizio di assistenza domiciliare oncologica integrata-adozione e approvazione schema di convenzione anno 2012-2013 tra l’AV2 e l’Associazione I.O.M. Jesi – Vallesina”.

Tale provvedimento è stato successivamente annullato con determina del Direttore AV 2 n. 1630 del 28/11/2013 in quanto ritenuto viziato da incompetenza rientrando nel potere decisionale del Direttore Generale ASUR.

PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI

Nella cornice normativa sopra elencata si inquadra il rapporto di collaborazione che intercorre tra l’ASUR/AV2 e l’Associazione I.O.M. Vallesina da anni impegnata in sinergia con questo servizio pubblico nell’assistenza oncologica e cure palliative del territorio di Jesi.

Con determina del Direttore dell’ex Zona Territoriale n. 5 –Jesi - n. 289 del 7 aprile 2009 è stato approvato un accordo di programma con la ridetta Associazione che formalizza la volontà dei due soggetti istituzionali contraenti di gestire sinergicamente ed in stretto raccordo il servizio di assistenza oncologica domiciliare a domicilio dei pazienti, nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ciascuno.

Successivamente nella determina del Direttore di AV2 n. 573 del 26/03/2012 ad oggetto “Atto ricognitorio e istituzione del servizio di assistenza domiciliare oncologica e cure palliative in sinergia con l’Associazione “IOM Jesi Vallesina” si riconferma il positivo e pluriennale legame tra l’Ente pubblico e il privato no profit nel sistema delle cure domiciliari oncologiche e palliative.

Da ultimo, il concreto apporto dell’Associazione IOM per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare oncologica, è stato rimarcato dal Dr. Luciano Giuliadori – Coordinatore del Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica e cure palliative (si cfr. nota del 12/10/2012 acquisita al prot.n.120356).

Quindi, nello specifico e per quello che qui interessa, va detto che nel territorio della Vallesina la suddetta Associazione di volontariato costituisce una vivace ed impegnata realtà associazionistica i cui volontari sostengono l'attuazione dell'assistenza domiciliare oncologica nei termini che si vanno ad indicare con un rapporto di stretta sussidiarietà e sinergia con gli operatori sanitari pubblici e secondo una logica di cogestione organizzativa del servizio e di programmazione condivisa delle attività.

La ridetta Associazione presta la propria collaborazione in termini di proposta di azioni di formazione, funzioni di supporto psicologico ai pazienti, svolgimento di funzioni di assistenza socio-sanitaria con personale adeguatamente formato e che, allo stato, contempla: n.1 Collab. Prof.le Infermiere e n.1 OSS, la messa a disposizione di n. 6 automezzi, debitamente assicurati, che al momento sono così identificati:

- Panda ES531MH Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501235457
- Panda EP715ZK Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501246842
- Panda DR246MJ Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501190943
- Clio DH911LZ Aviva, polizza n. 15041707
- Corsa BL027EF Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501144853
- Panda EK151MM Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501191058

Inoltre l'associazione mette a disposizione telefoni cellulari a tutto il personale impiegato nel servizio ADO, al momento risultano n. 12 apparecchi telefonici dati in uso al personale medico, sanitario, infermieristico, OSS e coordinatore.

L'associazione mette a disposizione un programma software per la gestione informatizzata della cartella relativa a ciascun assistito, fornisce inoltre materiale di tipo protesico per l'assistenza ADO (tra cui n.1 ecografo pic).

Con il presente atto, alla luce di quanto sopra premesso si intende stipulare un accordo spieganti effetti per l'intero anno 2013 il quale, nel prendere atto dell'apporto collaborativo prestato dall'Associazione I.O.M. Vallesina per l'erogazione del servizio domiciliare oncologica in sinergia con questo servizio pubblico, ne prevede il riconoscimento economico nei limiti dei costi realmente sostenuti dall'Associazione e debitamente comprovati da documentazione idonea, il tutto entro un tetto fisso ed insuperabile di spesa che in coerenza con quanto stabilito con determina DG/ASUR n. 275 del 10/04/2013 avente ad oggetto "DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni", può essere preventivamente determinato in € 20.000,00 tenuto conto dei costi sostenuti dall'Associazione e comprovati dalla documentazione fiscale per il personale, il funzionamento degli automezzi e il materiale protesico messi a disposizione.

Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

- 1) di accogliere, per le motivazioni spiegate in premessa che, condivise, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ccogliere la richiesta pervenuta all'Azienda Sanitaria Unica Regionale- Area Vasta 2 da parte dello "I.O.M. Jesi e Vallesina", in entrata al protocollo 120356 del 12/10/2012 e, per l'effetto, accogliere la richiesta di convenzione per l'anno 2013 relativa all'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica Integrata (A.D.I.), specialistica per pazienti oncologici residenti nel territorio Jesino e della Vallesina e comunque afferenti all'Area Vasta 2, alle condizioni contenute nello schema di convenzione allegato al presente atto;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutte le condizioni ivi contenute;
- 3) di dare atto che la convenzione sottoscritta in data 07/04/2009 tra l'Associazione non profit "Istituto Oncologico Marchigiano- Jesi e Vallesina" e l'allora Zona Territoriale n. 5 di Jesi, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti, cessa conseguentemente di avere efficacia tra le parti dal momento di sottoscrizione del nuovo accordo convenzionale in quanto da intendersi sostituita, ad ogni legale effetto, dalla stipulanda convenzione;
- 4) di dare atto che il costo di Euro 20.000,00, quale contributo massimo riconoscibile all'Associazione IOM per l'anno 2013, nascente dalla stipula del presente accordo va imputato al conto n. 0505050105 del bilancio aziendale – sezionale AV2 del 2013;
- 5) di dare atto che la presente determina è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 421/1991 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dr.ssa Fiammetta Mastri

Il Responsabile del Procedimento
dr.ssa Chantal Mariani

A.S.U.R. – Area Vasta n. 2

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, , dichiarano che il costo derivante dall'adozione del provvedimento verrà iscritto al conto economico 0505050105 - del Bilancio 2013, sezionale Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione

Dr.ssa Letizia Paris

Il Responsabile del Procedimento
u.o. Gestione Economico Finanziaria
Rag. Lorian Barbetta

- ALLEGATI -

1 allegato: schema di Convenzione per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Asur/Av2 E "I.O.M. Jesi e Vallesina" per l'assistenza domiciliare oncologica integrata – territorio Jesi e Vallesina- Anno 2013

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA ASUR/AV2 E “I.O.M. JESI E VALLESINA” PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA INTEGRATA – TERRITORIO JESI E VALLESINA- ANNO 2013

TRA

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, di seguito denominata ASUR con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40,– C.F./P. I.V.A. 0275860424, rappresentata dal Direttore Generale Dottor Piero Ciccarelli,

E

L’ASSOCIAZIONE “I.O.M. JESI E VALLESINA” Istituto Oncologico Marchigiano Jesi e Vallesina, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Anna Maria Trane Quaglieri, con sede in Jesi (AN) 60035, Via Pietro Nenni n. 4, PIVA-CF 01449440427;

Premesso che

- l’art. 2 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art. 1, comma 4 stabilisce che: “Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato....”;
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante ad oggetto: “Legge quadro sul volontariato”, all’art. 1 sancisce che “La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante ad oggetto: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii., all’art. 14, comma 7 afferma che “E’ favorita la presenza e l’attività....degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le USL e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi....accordi o protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione....”;
- la Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48, recante ad oggetto: “Disciplina del volontariato”, all’art. 1, comma 1 afferma che “La Regione riconosce, sulla base del principio della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale”, stabilendo altresì, al comma 2 del medesimo articolo, tra le finalità predette quelle afferenti alla tutela del diritto alla salute;
- la Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii., recante ad oggetto: “Riorganizzazione del

Servizio Sanitario Regionale” all’art. 1 afferma che “Il Servizio Sanitario Regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità, universalità....persegue con la partecipazionedelle formazioni sociali impegnate nel campo dell’assistenza...l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario...”e all’art. 24, comma 2 stabilisce altresì che: “Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela del diritto alla salute, l’ASUR e le Aziende Ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all’interno delle strutture di loro pertinenza delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini”;

- l’Atto aziendale – Determina n. 89/DG del 10/03/2005 e DGRM n. 330 del 02/03/2005, a pag. 34 e ss. dichiara: “l’ASUR sviluppa le relazioni con le formazioni sociali che afferiscono al terzo settore secondo due direttrici distinte ma integrate nel perseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario: una modalità unitaria, che prende in considerazione il terzo settore nella sua globalità rispetto alle questioni più generali connesse con la salute dei destinatari dei servizi sanitari; un’altra articolata, che distingue la diverse componenti (Cooperazione sociale, Organismi di volontariato, Associazioni di promozione sociale...) in relazione ai diversi ruoli e funzioni del Sistema Sanitario Regionale e i diversi settori d’intervento nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari”;
- nella cornice normativa di cui sopra si inquadra il rapporto di collaborazione che intercorre tra l’ASUR/AV2 e l’Associazione I.O.M. Vallesina da anni impegnata nel sistema delle cure oncologiche domiciliari nel territorio della Vallesina in sinergia e in stretto raccordo con il Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica e cure palliative di Jesi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione e obblighi del soggetto convenzionato

L’Area Vasta 2 –Jesi, nell’ambito del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) specialistica a pazienti Oncologici -come risultante dall’atto ricognitorio di cui alla Determina del Direttore di AV2 n. 573/2012 - erogata a mezzo del Servizio di “Assistenza Domiciliare Oncologica e Cure Palliative”, si avvale anche della collaborazione dell’Associazione “I.O.M. JESI E VALLESINA” la quale, al fine di garantire la massima qualità ed efficienza del servizio, assicura il suo apporto nel seguente modo:

- funzioni di supporto psicologico ai pazienti mediante una figura medica specialistica;
- funzioni di assistenza socio-sanitaria con personale adeguatamente formato;
- funzioni di assistenza infermieristica;
- messa a disposizione di n. 6 automezzi, debitamente assicurati, che al momento sono così identificati:
 - Panda ES531MH Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501235457
 - Panda EP715ZK Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501246842
 - Panda DR246MJ Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501190943

- Clio DH911LZ Aviva, polizza n. 15041707
- Corsa BL027EF Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501144853
- Panda EK151MM Milano Assicurazioni, polizza n. 5070501191058
 - o messa a disposizione di tutto il personale medico, sanitario, infermieristico, OSS e coordinatore di apparecchi telefonici cellulari, al momento risultano n. 12 apparecchi;
 - o messa a disposizione di un programma software per la gestione informatizzata della cartella relativa a ciascun assistito;
 - o fornitura di materiale di tipo protesico per l'assistenza ADO e per l'esecuzione di cura palliative (tra cui n.1 ecografo pic);
 - o funzioni formative e di segreteria;

Art. 2 Livello decisionale e responsabilità organizzativa

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni dell'ASUR/Area Vasta 2 che competono al Dirigente medico dell'U.O.C. "Oncologia" del Presidio Ospedaliero di Jesi nelle more di conferire tale incarico al Direttore della U.O. Semplice "Oncologia Territoriale" a tutt'oggi non individuato e pertanto vacante.

Il soggetto convenzionato collabora quindi con detto Servizio attraverso una mera cogestione organizzativa in cui sono condivisi obiettivi e metodologie di lavoro.

Il livello operativo è distrettuale.

La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) sono a cura del Servizio.

Art. 3 Modalità operative per la presa in carico dei pazienti

La richiesta formale di ammissione alle cure domiciliari compete al medico di medicina generale e va inviata al Servizio Oncologia. Immediatamente dopo la presa in carico del paziente, il soggetto convenzionato attiva nel più breve tempo possibile il servizio di collaborazione e supporto nell'assistenza, recandosi presso il domicilio entro massimo 24 ore. L'Associazione deve comunque attenersi alle disposizioni, contenute nel PAI e ritenute necessarie per ogni singolo caso, che il Servizio Oncologico riterrà di impartire.

Art. 4 Rapporti con U.O. Oncologia

La U.O. di Oncologia competente garantisce la consulenza, il supporto tecnico e farmacologico e quant'altro previsto dal Piano Assistenziale Integrato a proprio carico.

Ai pazienti oncologici in ADI viene garantito un percorso preferenziale nell'ambito dell'assistenza territoriale, allo scopo di poter aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al ricovero.

Art. 5 Fornitura dei Farmaci

La fornitura dei farmaci e del materiale sanitario d'uso per l'assistenza oggetto della presente convenzione è a totale carico dell'ASUR/Area Vasta 2, secondo le linee guida regionali per la distribuzione diretta dei farmaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 sulla messa a disposizione da parte dell'associazione del materiale protesico, sanitario e sulla strumentazione di cui al medesimo art. 1. La prescrizione dei farmaci deve avvenire ad opera del medico di medicina generale.

Art. 6 Formazione e supervisione degli operatori

La formazione continua integrata e la supervisione delle equipe assistenziali sono a cura della Area Vasta 2 e dello I.O.M. L'attività formativa riguarda sia il personale dell'AV2 che quello del soggetto convenzionato.

Art. 7 Aspetti economici

L'ASUR/Area Vasta 2 corrisponderà al soggetto convenzionato il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'Associazione IOM Jesi e Vallesina nell'ambito dell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare oncologica come fiscalmente rendicontati fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 20.000,00 il ridetto rimborso sarà corrisposto a cadenza trimestrale, in relazione alla documentazione fiscale prodotta, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente bancario che dovrà essere indicato al momento della stipula.

Art. 8 Monitoraggio dell'assistenza

L'ASUR/Area Vasta 2 procederà al riconoscimento dei rimborsi di cui all'art. 7 previa verifica positiva dell'attività svolta dall'Associazione IOM da parte del coordinatore del servizio di assistenza domiciliare oncologica e cure palliative.

Art. 9 Risoluzione della convenzione

E' facoltà delle parti recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di 30 giorni, che dovrà essere reso tramite Raccomandata A.R.

In caso di recesso, da parte dell'ASUR/Area Vasta sarà corrisposto all'Associazione quale compenso solo quello maturato in relazione alle mensilità in cui è stata effettivamente svolta l'attività.

E' comunque fatta salva la possibilità dell'ASUR/Area Vasta 2 di recedere in qualsiasi momento a seguito di diversa valutazione dell'interesse pubblico direttamente connesso con l'espletamento del servizio. In tale ipotesi è da ricomprendersi l'omogeneizzazione delle procedure di affidamento della tipologia di assistenza oggetto del presente accordo in Area Vasta.

Art. 10 Durata

La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione regolamenta *ex novo* i rapporti tra le parti, in sostituzione del Protocollo di intesa stipulato in data 07 aprile 2009 che, consensualmente risolto, cessa di avere efficacia tra le stesse con l'entrata in vigore del presente accordo (01/01/2013).

Art. 11 Foro competente

Per ogni eventuale controversia tra le parti, il Foro competente è quello di Ancona, sezione distaccata di Jesi.

Art. 12 Norme finali

Per quanto non compreso nella presente convenzione si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, lì

Il Direttore dell'ASUR

Dottor Piero Ciccarelli

.....

I.O.M. Jesi e Vallesina
Il Presidente e Legale Rappresentante
Sig.ra Anna Maria Trane Quaglieri

.....